

N. R.G. 25447/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **25447/2012** promossa da:

SOLUTION TEAMS SCARL (C.F. 01499070330), con il patrocinio dell'avv. RESTUCCIA ANTONINO e dell'avv. DI NOLA SERGIO (DNLSRG79M26F839J) VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA FESTA DEL PERDONO, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. RESTUCCIA ANTONINO

ATTORE

contro

TRUESTAR GROUP SPA (C.F. 02097340976), con il patrocinio dell'avv. BOCCA RENATO e dell'avv. BIELLA CHIARA (BLLCHR79M59L667O) Via Borgonuovo, 27 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. BOCCA RENATO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.



SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Solution Team s.c. a r.l. ha convenuto in giudizio la società Truestar Group s.p.a. per sentire accertare l'abuso di dipendenza economica da parte della convenuta in danno dell'attrice e per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti da tale condotta, comprensivi dei corrispettivi per l'attività svolta non ancora saldati, quantificati nella somma di 2.626.438,50, nonché per sentire accertare l'inefficacia del recesso esercitato da Truestar dai contratti stipulati tra le parti.

La attrice ha esposto che Truestar opera nel settore dell'avvolgimento protettivo dei bagagli e svolge la propria attività presso i maggiori aeroporti italiani ed alcuni aeroporti internazionali, possedendo specifiche conoscenze tecniche ed essendo proprietaria dei macchinari e della formula chimica necessaria alla produzione del film protettivo e che Solution Team, quale cooperativa di lavoro a mutualità prevalente, ha impiegato la propria struttura produttiva a servizio di Truestar, specializzando la manodopera nella gestione, manutenzione ed implementazione delle procedure e macchinari della convenuta.

I rapporti tra le parti erano stati regolati in alcuni casi da contratti scritti, mentre in altri casi, come per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Buenos Aires, San Paolo del Brasile, Goiana, Brasilia, Assuncio, Bogotà, Montevideo e Santiago del Cile, Solution Team aveva prestato la propria attività senza il supporto di un contratto scritto.

In tutti i casi lo schema iniziale adottato era stato qualificato come associazione in partecipazione, ma di fatto prevedeva che la attrice, lungi dal partecipare agli utili, ottenesse una percentuale variabile degli incassi di volta in volta determinata sulla base degli interessi della convenuta.

Secondo la prospettazione attorea, Truestar aveva sempre esercitato una posizione di dominanza nel rapporto e, quando le erogazioni non avevano più consentito alla attrice di pagare gli stipendi dei propri soci lavoratori e di sostenere i costi di gestione e le richieste di Truestar si erano fatte sempre più vessatorie, Solution Team aveva dovuto tutelare i propri interessi inviando a mezzo dei suoi legali una serie di diffide e di richieste di pagamento. A seguito di ciò Truestar aveva inviato le comunicazioni di recesso dai contratti in corso mentre a far data dal 9 marzo 2012 la società convenuta aveva interrotto i propri servizi avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1460 cod.civ.

Dopo tale interruzione la convenuta aveva intimato ai dipendenti di Solution Team di prestare la propria attività negli aeroporti ed aveva convinto la forza lavoro della attrice a passare alle sue dipendenze, non avendo proceduto al pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio 2012 che la attrice era stata costretta a non pagare a causa degli omessi pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di Truestar.

La attrice ha quindi dedotto che il rapporto negoziale tra le parti doveva essere ricondotto alla figura negoziale della subfornitura industriale e che in ogni caso era applicabile alla fattispecie la disciplina dell'abuso di dipendenza economica prevista dall'art. 9 della L.192/98, data la situazione di dominanza in capo a Truestar e le varie condotte abusive tenute dalla convenuta, manifestatosi nelle direttive e nel comportamento tenuto nel corso



del rapporto, nell'imporre lo svolgimento dell'attività dopo la scadenza dei contratti o in assenza di contratto ed infine nel recesso senza preavviso dai contratti.

Solution Team ha allegato che tali condotte avevano comportato i seguenti danni: 1) 352.185,34 per il debito erariale al 31 dicembre 2011 derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni svolte; 2) € 474.539,20 per compensi maturati, di cui € 312.539,20 per attività extra contratto; 3) 680.000,00 per le attività svolte nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2012; 4) € 13.663,95 a titolo di residui di anticipazioni non corrisposte per fatture già emesse per l'attività svolta; 5) € 6.050,01 per i servizi di pulizia della sede di Truestar svolti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012; 6) € 50.000,00 per i servizi di supporto ed anticipo spese sostenuti dalla Cooperativa per l'attività svolta negli aeroporti stranieri di Buenos Aires, San Paolo del Brasile, Goiania, Brasilia, Assuncion, Bogotà, Montevideo, Santiago del Cile; 7) € 150.000,00 per il mancato preavviso ai lavoratori che avevano dovuto cessare l'attività anche in ragione del mancato preavviso da parte di Truestar; 8) € 300.000,00 per le spese relative al contenzioso lavoro stico che la attrice dovrà sostenere in ragione del contegno abusivo della convenuta; 9) € 600.000,00 per danno all'immagine ed al patrimonio della Cooperativa.

Si è costituita la società convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate

In primo luogo Truestar ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto nei contratti stipulati dalle parti era contenuta una clausola compromissoria prevedente la devoluzione di ogni controversia inerente il contratto al giudizio rituale e di diritto di un arbitro unico ed allegando che, in base alla giurisprudenza di legittimità, ciò comportava la devoluzione al giudizio arbitrale anche delle azioni inerenti alla responsabilità extra contrattuale.

In subordine, in caso di qualificazione dei contratti come subfornitura industriale, Truestar ha dedotto la improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 10 della L.192/98.

Nel merito la convenuta ha dedotto l'insussistenza del rapporto di dipendenza e delle condotte abusive ascritte a Truestar evidenziando che al contrario era stata la attrice ad abusare della buona fede della convenuta avendo richiesto ed ottenuto nel corso del rapporto anticipazioni largamente eccedenti il dettato contrattuale ed avendo prospettato atti emulativi, quali la interruzione del servizio, in assenza di alcun inadempimento da parte di Truestar ed al solo fine di esercitare pressioni sulla stessa.

Con riferimento alla asserita dipendenza economica di Solution Team, la convenuta ha evidenziato la assenza di prova in ordine agli investimenti che la Cooperativa avrebbe affrontato in vista dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti *inter partes*, nonché in ordine alla mancanza di alternative sul mercato, evidenziando al riguardo che il mercato di riferimento di Solution Team era variegato, svolgendo altresì attività di pulizia, gestione paghe, assemblaggio bigiotteria ed essendovi in ogni caso altre società operanti nel settore degli avvolgimenti dei bagagli.



Inoltre la convenuta ha evidenziato che i contratti stipulati contenevano condizioni equilibrate, prevedendo una distribuzione degli utili a Solution Team, quale associato in partecipazione, superiori al 40% del margine operativo, nonostante tutti i rischi e gli investimenti della commessa fossero a carico dell'associante. Con riferimento al mancato rinnovo di alcuni contratti, la convenuta ha allegato che il meccanismo di rinnovo aveva subito un arresto quando Truostar aveva avuto contezza nel 2011 di anomalie nello svolgimento del rapporto, in considerazione dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario da parte della attrice e del fatto che a partire da gennaio 2012 la convenuta aveva maturato un credito restitutorio superiore a € 800.000,00, il che aveva giustificato la sospensione dei pagamenti.

Quanto al recesso, Truostar ha dedotto che esso era sorretto da giusta causa, tenuto conto delle condotte di Solution Team che non aveva pagato i dipendenti ed aveva minacciato la interruzione delle attività, e che in ogni caso era stato comunicato con congruo preavviso, tenuto conto dell'imminente scadenza dei contratti in essere, risalente al 31 marzo per l'aeroporto di Orio al Serio ed al 30 giugno per l'aeroporto di Roma Ciampino.

Infine la convenuta ha contestato le pretese creditorie fatte valere da Solution Team, allegando la assenza di prova e la mancata specificazione dei titoli sottese alle richieste di corrispettivo, l'assenza di legittimazione passiva per i crediti relativi agli aeroporti stranieri, la assenza di prova dei danni lamentati e deducendo che in ogni caso la convenuta era creditrice di maggiori somme nei confronti di Solution Team, pari a € 843.953,12, relativo ai maggiori compensi versati a titolo di anticipazione rispetto a quelli dovuti secondo contratto e di € 296.438,51 corrispondente agli stipendi versati ai dipendenti di Solution Team per i mesi di gennaio e febbraio 2012

Pertanto in via subordinata all'accoglimento della eccezione preliminare di arbitrato, la convenuta ha chiesto la condanna della attrice al pagamento delle suddette somme.

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande svolte dalle attrici sono infondate e meritano rigetto per le ragioni che seguono.

Con riferimento ai contratti relativi agli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Orio Al Serio e Roma Leonardo da Vinci e Ciampino, si reputa fondata l'eccezione preliminare formulata dalla società convenuta relativa alla devoluzione delle domande svolte da Solution Team al giudizio arbitrale.

Invero in tutti i suddetti contratti è contenuta un clausola compromissoria che prevede la devoluzione di ogni controversia al giudizio rituale di un arbitro unico, secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dalla camera arbitrale della CCIAA di Milano per i contratti relativi agli aeroporti milanesi, dalla camera arbitrale della



CCIAA di Bergamo per il contratto relativo all'aeroporto di Orio al Serio, e dalla camera arbitrale di della CCIAA di Roma per i due aeroporti romani (cfr. doc. 4-7 fascicolo convenuta).

Le suddette clausole compromissorie vanno considerate valide ed applicabili alle domande svolte da Solution Team nel presente giudizio.

In primo luogo si rileva che i contratti prodotti dalla opposta risultano specificamente approvati per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.,

Dall'esame dell'atto di citazione il titolo posto a base delle pretese risarcitorie e i crediti relativi ai compensi va individuato negli ultimi contratti stipulati dalle parti nel 2009, in quanto tutte le allegazioni di Solution Team sui mancati pagamenti e sui danni subiti riguardano il periodo relativo al 2011 ed al 2012 ed anche i danni da recesso anticipato per i contratti relativi all'aeroporto di Orio al Serio e di Roma sono fondati sui suddetti negozi stipulati nel 2009.

Non si rinvencono al contrario, nell'ambito dell'atto di citazione e della documentazione prodotta, pretese fondate sui precedenti contratti stipulati dalle parti nel 2007-2008 e prodotti dalla attrice, non essendo svolte specifiche richieste di pagamenti di corrispettivi maturati in tali esercizi - posto che le diffide prodotte, anche quelle relative a compensi extra contratto si riferiscono all'annualità 2011 - nè essendovi specifiche indicazioni di danni cagionati da condotte poste in essere nella vigenza di tali contratti.

In secondo luogo si rileva che il carattere onnicomprensivo delle suddette clausole - che prevedono la devoluzione al giudizio arbitrale di "*ogni controversia inerente il presente contratto*" - porta a ritenere ricompresa in tale ambito sia la domanda di pagamento dei corrispettivi, sia la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento agli obblighi di pagamento invocati da Solution Team.

Parimenti rientra nell'ambito di applicazione di tale clausola anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal dedotto abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della L.192/98.

Al riguardo, come rilevato dalla Cassazione a Sezioni Unite, la domanda di risarcimento danni fondata sulla applicazione di tale norma rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale e la relativa controversia va considerata come relativa al contratto; ciò in quanto l'abuso disciplinato da tale norma si concretizza nell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti nell'ambito di "rapporti commerciali", e presuppone quindi che tali rapporti siano regolati da un contratto (Cass.civ. S.U.25 novembre 2011 n.24906)

Pertanto tutte le pretese risarcitorie fatte valere da Solution Team, ivi comprese quelle relative all'anticipato recesso, ricadono nelle controversie inerenti i contratti stipulati dalle parti.

Infine non si condivide la prospettazione di Solution Team in ordine alla impossibilità di devolvere al giudizio arbitrale le controversie inerenti il contratto di subfornitura e la tutela approntata dal citato art. 9 del D.lgs 192/98.

Indipendentemente dalla questione in ordine alla qualificabilità del contratto stipulato dalle parti -cui le stesse hanno attribuito il *nomen iuris* dell'associazione in partecipazione- come subfornitura, si rileva che in tale



disciplina non si rinviene alcun divieto relativo alla compromettibilità in arbitri delle controversie inerenti tali contratti, nè dalla stessa si evince una implicita incompatibilità con la previsione di una clausola compromissoria.

Al contrario proprio il meccanismo di tutela previsto dall'art. 10 del citato decreto è indice ulteriore della validità delle suddette clausole.

In particolare il comma 2 dell'art. 10 prevede che in caso di mancata conciliazione, su richiesta di entrambi i contraenti, la controversia venga rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o in mancanza alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.

Orbene il fatto che venga data alle parti la possibilità di devolvere la controversia agli arbitri *ex post* implica necessariamente la legittimità dell'accordo preventivo, espresso nel contratto, sulla devoluzione al giudizio arbitrale di ogni futura controversia e ciò a maggior ragione nella fattispecie in esame, ove le parti hanno previsto lo stesso tipo di giudizio arbitrale indicato in tale norma di legge (rinviando alle modalità stabilite dal regolamento delle camere di commercio indicate nei contratti).

Pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria le domande relative al pagamento dei compensi e dei corrispettivi extra per l'attività svolta in tali aeroporti, le questioni relative alla qualificazione giuridica del negozio ed alla relativa nullità, le domande di risarcimento dei danni relativi al mancato pagamento di compensi e alla interruzione dei rapporti in relazione a tali contratti, ivi compresa la domanda di pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma relativa al debito erariale di € 351.185,34, in quanto dalle successive precisazioni rese dalla attrice, si desume che esso è riferibile all'attività svolta in tali aeroporti, avendo la attrice richiamato a tal fine le e-mail del luglio 2011 sul debito maturato nei confronti dell'erario, che si riferiscono ad un periodo in cui non erano iniziata l'attività negli aeroporti di Bari e Brindisi (cfr. al riguardo memoria conclusionale pag. 10 e 11).

Si ritiene infine che rientrino ancora nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria le domande attoree relative al pagamento dei compensi per i periodi da gennaio a marzo 2012 per i contratti di Milano Malpensa e Milano Linate.

Se è vero che tali contratti risultano scaduti nel novembre 2011 e che la clausola n.6 ne vieta il rinnovo tacito, è pur vero che vi è prova del fatto che le parti hanno inteso prorogare la applicazione del contratto anche nei mesi successivi in attesa del rinnovo.

Invero è pacifico che Solution Team ha continuato a prestare la propria attività in tali aeroporti anche dopo novembre 2011 e che la Truestar ha continuato ad erogare compensi a titolo di anticipazioni dopo tale scadenza.

La clausola 6 di tali contratti, dopo aver enunciato il divieto di rinnovo tacito, prevede che la eventuale inerzia delle parti dopo la scadenza non possa essere considerata come volontà di prorogare la durata del contratto.



Nel caso in esame non si è in presenza di una mera inerzia ma la condotta tenuta dalle parti -rivelata anche dalla corrispondenza prodotta relativa alle anticipazioni dei compensi - è indice della volontà di prorogare l'applicazione del contratto fino al momento del rinnovo.

Ciò posto, il chiaro tenore letterale della clausola e la circostanza che le clausole compromissorie siano contenuti in contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al D.lgs 40/2006 - con conseguente applicazione dell'art. 808 ter c.p.c. sulla necessità di un'apposita pattuizione per poter affermare il carattere irrituale dell'arbitrato - porta a ritenere che tali clausole siano istitutive di un arbitrato rituale.

Pertanto in relazione alle domande dell'attrice fondate sull'applicazione di tali contratti, ivi comprese le questioni relative alla qualificazione giuridica degli stessi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere devoluta la controversia al giudizio arbitrale.

Ciò comporta anche la devoluzione al giudizio arbitrale anche delle domande riconvenzionali svolte da Truestar, aventi ad oggetto la restituzione dei maggiori compensi erogati a titolo di anticipazione, alla cognizione arbitrale.

Venendo alle altre domande attoree, con riferimento ai rapporti relativi agli aeroporti di Bari e Brindisi, è pacifico che essi non sono regolati da contratto scritto.

Sul punto dal contenuto della corrispondenza prodotta e dalle allegazioni delle parti emerge che Solution Team ha prestato la propria attività nei suddetti aeroporti a partire da ottobre 2011.

In particolare si richiama in tal senso il contenuto della lettera di recesso del 18.2.2011 inviata da Truestar, nella quale si afferma per l'appunto che i rapporti negoziali relativi al servizio di avvolgimento bagagli sono iniziati in tali aeroporti a partire dal mese di ottobre 2011 e il contenuto della lettera di risposta di Solution Teams, laddove non viene contestata tale circostanza di fatto ma vengono svolti rilievi sul dedotto inadempimento della convenuta all'obbligo del pagamento dei corrispettivi contrattuali (doc. 19 e 20 fascicolo convenuta).

Da tali stesse risultanze emerge che il rapporto inerente a tali aeroporti è stato regolato in forma orale secondo lo stesso schema negoziale adottato per le prestazioni rese negli altri aeroporti.

In particolare a Solution Team sono state affidate le stesse prestazioni relative al servizio di avvolgimento dei bagagli oggetto degli altri contratti e, come emerge dalla richiamata corrispondenza e dalle fatture emesse dalla attrice, anche in tal caso Truestar ha proceduto al pagamento di acconti mensili (cfr. doc. 38 fascicolo convenuta).

Inoltre si reputa significativo il fatto che anche nelle fatture emesse da Solution Team a fine 2011 in relazione ai pagamenti ricevuti dalla convenuta sia contenuta la dicitura "acconti corrispettivi contratto associazione in partecipazione".

Ciò premesso, la prima questione da affrontare è quella della qualificazione giuridica di tale contratto per poi procedere a verificarne la validità alla luce dei rilievi svolti da Solution Team.

Innanzitutto occorre partire dal dato obiettivo del *nomen iuris* attribuito dalle parti al negozio, che è, in tutti i contratti prodotti ed in tutte le fatture emesse dalla attrice, quello dell'associazione in partecipazione.



Si tratta di un aspetto che, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, assume rilievo soprattutto in quei casi in cui i caratteri differenziali tra più fattispecie siano particolarmente labili (cfr. Cass.civ. sez.L., 18 aprile 2007 n.9274 in un caso in cui si trattava di stabilire se il contratto stipulato dalle parti dovesse essere ricondotto all'associazione in partecipazione o al lavoro subordinato).

Orbene, il *nomen iuris* dato dalle parti è congruente con la regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi ed altresì con le modalità con cui il rapporto ha avuto concreta attuazione.

Invero nei suddetti negozi, a fronte dell'apporto lavoro fornito da Solution Team e costituito dallo svolgimento dei servizi di avvolgimento dei bagagli, è stato previsto un compenso mediante la partecipazione agli utili dell'associante Truestar e si è stabilito il pagamento di anticipazioni variabili e l'effettuazione del conguaglio alla fine dell'esercizio, con riconoscimento del diritto della associata al controllo della contabilità dell'associante.

Pertanto già di per sè la disciplina pattizia porta ad escludere che sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, atteso che, a differenza di tale fattispecie, ove il lavoratore non partecipa mai al rischio di impresa e che non è interessato all'andamento di un affare o dell'impresa, la società attrice ha assunto il rischio di impresa, senza avere alcuna garanzia di guadagno, posto che il compenso è agganciato al margine operativo conseguito, al netto dei costi indicati negli allegati e quindi viene ad essere maturato soltanto nel caso in cui vi sia in guadagno e non nel caso di perdite.

In tal modo è quindi presente quell'alea che costituisce elemento tipico di tale contratto e, al contempo, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, sussiste un concreto interesse della associata Solution Team al controllo ed al risultato della prestazione, condividendo con Truestar l'obiettivo della produzione di utili.

Sotto il profilo della attuazione del rapporto, non vi sono elementi concreti da cui desumere che le parti si siano discostate dalla citata regolamentazione.

Da un lato il pagamento di anticipi sulla base delle richieste di Solution Team costituisce una eventualità espressamente disciplinata nel contratto e non in contrasto con la natura giuridica dello stesso, dovendosi tenere conto del fatto che la definitiva verifica in ordine alla percentuale di utile spettante all'associato può essere compiuta soltanto al termine di ogni anno di esercizio.

Dall'altro lato si rileva che, a fronte di un rapporto che per alcuni aeroporti si è protratto per circa 4 anni, Solution Team non ha fornito dati oggettivi idonei volti a dimostrare che le parti abbiano adottato una diversa determinazione del corrispettivo nè ha svolto specifiche allegazioni su quali differenti criteri sarebbero stati adottati.

In particolare non è stato prodotto alcun documento relativo ai pagamenti conseguiti per gli esercizi relativi agli anni 2008-2010 nè alcun documento relativo agli utili percepiti da Truestar in tali esercizi, sicchè non è possibile affermare che quanto percepito da Solution Team in tali anni non corrisponda alle percentuali determinate nei vari contratti.



In questo quadro le allegazioni della attrice si appalesano inidonee ai fini della prova di diverse modalità di determinazione dei corrispettivi, in quanto si fondano su della corrispondenza scambiata dalle parti relativa alle richieste di anticipi e sono volti a dimostrare che la determinazione di tali anticipi era rimessa alla mera volontà della convenuta, senza costituire indice univoco della volontà delle parti di derogare alla disciplina contrattuale (data la previsione contrattuale di pagamenti di acconti variabili).

Al contrario la attrice avrebbe dovuto dare prova del fatto che la somma finale degli anticipi annuali versati nel corso del rapporto sia stata in concreto svincolata dalle percentuali degli utili conseguiti per ogni esercizio e che non si sia proceduto alla effettuazione di alcun conguaglio.

Poichè la attrice non ha fornito gli elementi minimi per compiere tale verifica - non avendo prodotto le copie delle fatture emesse degli altri anni, le copie dei bilanci della convenuta (e da considerare disponibili per Solution Team sia in considerazione della pubblicità di tali documenti, sia in considerazione delle previsioni contrattuali sulla comunicazione dei risultati di gestione) - non si reputa ammissibile la richiesta di consulenza contabile svolta da Solution Team, non potendo essere utilizzato tale strumento al fine di esonerare la parte dal proprio onere probatorio.

Pertanto alla luce di ciò i contratti relativi agli aeroporti di Bari e Brindisi vanno ricondotti alla figura negoziale dell'associazione in partecipazione.

Non vi sono neppure elementi per affermare la nullità dei citati contratti.

Invero il comma 2 dell'art. 2549 cod.civ. nella sua attuale formulazione, laddove stabilisce che nel caso in cui l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati nella medesima attività non può essere superiore a tre, è stato introdotto con la L. 92 del 28 giugno 2012, ovvero in data successiva alla stipula dei contratti ed alla cessazione degli stessi, con conseguente inapplicabilità di tale divieto.

In ogni caso si rileva che la sanzione per la violazione di tale divieto non è la nullità ma la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato, sicchè non vi sarebbe l'interesse ad agire della Cooperativa ma semmai dei singoli lavoratori a far valere l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la convenuta.

I rilievi fin qui formulati portano ad escludere la configurabilità, con riferimento ai suddetti rapporti relativi agli aeroporti di Brindisi e di Bari, di un contratto di subfornitura, tanto più che in tal caso viene a mancare anche il requisito della forma scritta *ad substantiam*, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

Ciò posto, occorre entrare nel merito delle pretese fatte valere da Solution Team con riferimento a tali rapporti.

Per quanto riguarda il pagamento dei corrispettivi dell'attività versata, si rileva che, essendo il contratto relativo a tali due aeroporti stipulato in forma verbale, non vi è evidenza di quale sia la percentuale di attribuzione degli utili attribuita a Solution Team.



Poichè negli allegati agli altri contratti sono state previste delle percentuali di importo diverso l'uno dall'altro, e sempre peraltro variabili in base alla soglia del margine operativo lordo conseguito, non è possibile fare rinvio a tale regolamentazione per la determinazione dei compensi dovuti alla attrice.

In ogni caso tale lacuna non incide sulla validità del contratto, ma, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, trova applicazione il criterio della determinazione della quota in proporzione dell'apporto dell'associato rispetto al valore dell'impresa o degli affari rispetto ai quali l'associazione è pattuita (cfr. Cass.civ. I, 9 marzo 1982 n.1476).

Nel caso in esame si rileva che la domanda dell'attrice si connota sia per un difetto nella allegazione della quota di compensi maturata in relazione all'attività svolta in tali aeroporti, sia per un difetto nella indicazione degli elementi utili ai fini della determinazione del valore dell'apporto fornito.

Al riguardo le uniche produzioni rilevanti a tal fine sono costituite dai riepiloghi dei costi di gestione e manodopera suddivisi per i vari aeroporti di cui al documento 19 del fascicolo attoreo.

Tuttavia si tratta di documenti di formazione unilaterale, privi di qualsiasi pezza giustificativa di supporto, come tali inidonei a fini probatori (mancando i contratti di lavoro relativi ai dipendenti impiegati in tali aeroporti, le buste paga, o quanto meno gli estratti dei registri ufficiali da cui desumere tali dati).

Inoltre tali schede si riferiscono esclusivamente al 2011, e quindi al periodo in cui risulta che Truestar ha effettuato anticipazioni per la complessiva somma di € 35.352,81, Iva compresa, come risulta dalle fatture emesse da Solution Team nel 2011, cui si deve aggiungere l'ulteriore somma di cui alle fatture emesse nel gennaio 2012, per un totale di € 58.448,97 (doc. 38 fascicolo convenuta).

In questo quadro, se si considerano le lacune nella attività di allegazione e di prova dell'attrice e se si considerano i prospetti prodotti da Truestar in ordine agli utili conseguiti nel 2011, non vi sono elementi per affermare la debenza di ulteriori somme, nè tanto meno per quantificare tali corrispettivi.

Le stesse considerazioni valgono anche per la parte del credito di complessivi € 13.663,95 a titolo di residuo di anticipazione non corrisposte relative alle fatture 5 e 6 del 2012 inerenti agli aeroporti di Bari e Brindisi, posto che la scheda contabile di cui al doc. 21 non consente di inferire l'esistenza di tale credito, nè peraltro la quota riferibile alle suddette fatture.

Per quanto riguarda la domanda risarcitoria formulata dalla attrice - sempre per la parte relativa ai suddetti rapporti non rientranti nella giurisdizione degli arbitri - si rileva che essa è sostanzialmente fondata sulla prospettazione di una situazione di abuso di dipendenza economica in capo a Truestar ed a danno dell'attrice, manifestatasi nella imposizione di condizioni contrattuali gravose e nell'abusiva interruzione dei rapporti commerciali.

L'art. 9 della L.192/98, applicabile anche a tipologie contrattuali diverse dal contratto di subfornitura, recita testualmente : “ È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la



situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali”

Nel caso in esame non vi sono elementi idonei a ritenere applicabile la suddetta tutela.

Innanzitutto le allegazioni e produzioni svolte dalla attrice non appaiono sufficienti ai fini della configurabilità della situazione di dipendenza economica della Solution Team per un duplice ordine di motivi.

Da un lato si rileva che le prestazioni di servizi commissionate, avendo ad oggetto l'attività materiale di avvolgimento bagagli, non appaiono richiedere l'acquisizione di particolari *know how* tecnici nè comportare particolari specializzazioni della propria struttura organizzativa e produttiva, tali da non poter facilmente essere utilizzati con altri committenti.

Al riguardo non è stata prodotta alcuna documentazione in merito agli investimenti compiuti, anche in termini di formazione del personale, da cui desumere l'impossibilità di impiegare il personale impiegato in tali prestazioni in altri rapporti.

Dall'altro lato si rileva che è carente anche la prova in ordine al fatto che la maggior parte del fatturato derivi dalla attività svolta in forza dei contratti con Truestar.

Invero, al di là delle allegazioni svolte sul punto dalla attrice, non sono stati prodotti neppure i bilanci della società, nè una relazione contabile al fine di poter verificare l'entità dei ricavi percepiti dalla attrice e la percentuale di quelli attribuibili all'attività di avvolgimento della pulizia.

Ciò è ancora più rilevante se si considera che, come risultante dall'estratto del sito internet della attrice (doc. 27 fascicolo Truestar), la stessa risulta svolgere altre attività oltre a quella di avvolgimento dei bagagli, operando nel settore delle pulizie.

In secondo luogo gli elementi offerti dalla attrice non consentono neppure di ritenere configurabile le allegare condotte di abuso.

In particolare tale presupposto non può essere in sè desunto dalla scelta della tipologia negoziale dell'associazione in partecipazione, che è un contratto tipizzato dal codice civile, occorrendo al riguardo la prova della previsione di una disciplina particolarmente gravosa o comunque suscettibile di determinare uno squilibrio nei diritti riconosciuti alle parti.

Orbene, poichè il contratto di associazione in partecipazione è un contratto in cui è insita un'alea per l'associato, e poichè esso presuppone una partecipazione agli utili dell'associante, non può neppure ritenersi configurabile un abuso per il semplice fatto che il corrispettivo sia stato calcolato detraendo dai ricavi di Truestar i costi inerenti



l'affare sopportati da tale società, quali quelli per i materiali, i canoni dei locali e il canone di concessione da versare all'autorità aeroportuale e non anche considerando i costi sostenuti da Solution Team.

Invero, come si è visto, proprio perchè il compenso dell'associato è dato da una quota di utili, sono solo i costi dell'associante a dovere essere considerati ai fini della determinazione in ordine all'*an* ed al *quantum* del compenso, mentre i costi dell'associato hanno rilievo meramente interno, ai fini delle valutazioni in ordine alla maggiore o minore alea insista nella stipula del contratto.

Nè in tale tipologia di contratto è possibile effettuare a priori una valutazione in ordine alla convenienza economica derivante dall'operazione, posto che, trattandosi di partecipazione ad un'attività imprenditoriale, tutto dipende dall'andamento di tale attività e quindi dall'entità degli utili prodotti di anno in anno.

Pertanto, non essendovi evidenza del fatto che sia stata pattuita una partecipazione in misura irrisoria o minima di Solution Team agli utili della convenuta, non vi sono elementi per ritenere le condizioni pattuite tra le parti particolarmente onerose per l'attrice.

Venendo alla dedotta interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, occorre evidenziare che essa è avvenuta in una fase in cui le parti non avevano ancora trasfuso in un contratto scritto la disciplina del rapporto relativa ai suddetti aeroporti di Bari e Brindisi, sicchè sotto tale profilo non vi è prova del fatto che essi ne avessero predeterminato la durata.

Alla luce di ciò, considerato che il rapporto relativo a tali aeroporti era iniziato da pochi mesi ed il fatto che non era previsto un termine di durata, non vi sono elementi per qualificare come arbitraria e contraria a buona fede la interruzione dei suddetti rapporti.

In ogni caso le rilevate carenze nelle allegazioni e nelle produzioni di Solution Team si riverberano anche sul danno risarcibile lamentato dalla attrice a tale titolo, che non è specificato - essendo formulata una domanda cumulativa per più contratti - e che, anche con riferimento a quello per il mancato preavviso e per le spese relative al contenzioso, è privo di concreti riscontri documentali, essendo fondato il primo sulla non provata corresponsione ai dipendenti dell'indennità da mancato preavviso, ed il secondo sulla mera allegazione dell'ipotetica cifra che la cooperativa dovrà sopportare nel contenzioso con i dipendenti (l'unica sentenza prodotta riguarda un lavoratore addetto al servizio prestato presso l'aeroporto di Malpensa).

Per quanto riguarda le domande relative al credito per i costi extra di cui alla diffida del 17 febbraio 2012, dall'esame di tale lettera si desume che è stato richiesto a tale titolo l'importo di € 238.579,56 e che tale credito si fonda in parte su attività di avvolgimento svolta in paesi esteri (punti 4,5,6, della allegata relazione), ed in parte su attività di controllo dati, manutenzione hardware e software e manutenzione di macchine avvolgitrici, magazzinaggio materiali di consumo e pezzi di ricambio svolti sia per l'Italia che per l'estero.

Per la parte non inerente i contratti devoluti al giudizio arbitrale, anche tale domanda merita rigetto.



Invero occorre rilevare che Truestar ha eccepito di non essere titolare dal lato passivo del rapporto in quanto si tratta di prestazioni svolte in favore di società estere del gruppo ed in ogni caso ha contestato i fatti costitutivi della pretesa, allegando che parte delle prestazioni rientrano in quelle comprese nel contratto.

Peraltro tali contestazioni risultano essere state già formulate nella lettera di risposta della convenuta del 9 marzo 2012.

A fronte di ciò, grava sull'attrice l'onere della prova dell'esistenza del titolo e della esecuzione delle prestazioni.

La attrice non ha tuttavia assolto a tale onere.

In primo luogo, con riferimento agli aeroporti di Miami, del Brasile e della Polonia menzionati espressamente nella relazione allegata alla diffida del 17 febbraio e negli altri aeroporti esteri genericamente indicati, non vi è prova dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa e soprattutto del fatto che parte del contratto sia l'odierna convenuta.

In particolare, alla luce delle contestazioni svolte da Truestar, la attrice avrebbe dovuto fornire elementi documentali da cui desumere che tali prestazioni siano state svolte su richiesta di Truestar e non di altre società del gruppo (ad esempio fornendo prova dell'esecuzione in passato di analoghe prestazioni e della ricezione di pagamenti proprio dalla odierna convenuta).

Al riguardo la stessa attrice nella comparsa conclusionale fa riferimento al fatto che una parte delle somme sarebbe stata riconosciuta nelle e-mail prodotte da altre società, ovvero Truestar Real Estate quanto alla somma di €162.000,00 e Truestar Sytech per la somma di € 242.000,00, il che comprova la fondatezza delle contestazioni della convenuta in ordine al soggetto passivo del rapporto.

In secondo luogo si rileva l'estrema genericità delle allegazioni della attrice, che non indicano nel dettaglio le prestazioni eseguite, le ore di manodopera prestate e le modalità di determinazione del corrispettivo richiesto. Inoltre neppure nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. è stata fornita una specificazione di tali pretese nè sono stati dedotti mezzi di prova volti a dimostrare l'esecuzione delle attività presso gli altri aeroporti.

In terzo luogo si rileva che le suddette lacune non consentono neppure di affermare che si sia in presenza di attività extra contratto.

Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento alla domanda di pagamento della somma di € 50.000,00 per i servizi di supporto svolti negli aeroporti esteri indicati a pag. 16 dell'atto di citazione.

Infine la attrice ha chiesto il pagamento della somma di € 6.050,01 per l'attività di pulizia svolta nella sede di Truestar nel periodo da gennaio a marzo 2012.

Tali somme sono state già richieste dalla attrice nella diffida del 2 aprile 2012 (doc. 6 fascicolo attoreo) e si fondano sulla stipula di un contratto di appalto del servizio di pulizia stipulato nel mese di febbraio 2010.

In tal caso, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta nelle memorie conclusionali, i fatti costitutivi del credito non sono stati specificamente contestati da Truestar



Al riguardo nella comparsa di risposta sul punto la convenuta ha affermato "è pacifico che nulla è dovuto, anche ai sensi dell'art. 1460 cod.civ., in considerazione delle gravissime condotte inadempienti poste in essere dalla cooperativa nel trimestre di riferimento" (cfr. pag. 39).

Non vi è quindi una specifica contestazione in ordine alla sussistenza del contratto nè alla esecuzione del servizio, atteso che non viene allegato un inadempimento a tale contratto, ma gli inadempimenti cui fa riferimento la convenuta sono quelli contestati in relazione ai contratti di associazione in partecipazione.

Soltanto nella comparsa conclusionale la convenuta ha lamentato l'assenza di prova in ordine allo svolgimento del servizio.

Venendo ai fatti impeditivi ed estintivi allegati dalla convenuta, si rileva che essi si riferiscono in gran parte agli inadempimenti ed alle anticipazioni erogate con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione stipulati per gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma e Orio al Serio e quindi sono devoluti al giudizio arbitrale.

Ne deriva che essi non possono essere presi in considerazione in questa sede ai fini della compensazione con il credito di Solution Team.

In particolare la maggior parte delle anticipazioni si riferiscono proprio ai corrispettivi versati nel 2011 per tali contratti, così come alle somme versate per le retribuzioni versate ai dipendenti assunti dalla cooperativa per prestare il servizio negli aeroporti di Milano, Roma e Orio al Serio.

Pertanto anche la parte di credito relativa alle anticipazioni versati ai dipendenti impiegati nei suddetti aeroporti rientra nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria in quanto deriva dall'inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull'associato di remunerare i dipendenti assunti e di tenere quindi indenne l'associante dall'obbligo di pagamento di tali somme.

Lo stesso vale per la domanda risarcitoria svolta dalla convenuta.

Per quanto riguarda la parte di crediti riferibile ai rapporti relativi agli aeroporti di Bari e Brindisi, le allegazioni e la documentazione prodotta dalla convenuta non sono sufficienti ai fini dell'accertamento di tali pretese..

Invero, per quanto riguarda le anticipazioni, si è visto che manca la prova di un accordo sulla misura della partecipazione agli utili e nessuna delle due parti ha fornito elementi sufficienti per individuare l'apporto fornito dalla associata sicchè quanto affermato per le domande attoree svolte a tale titolo, vale anche per le reciproche domande riconvenzionali formulate da Truestar.

Peraltro, con riferimento alle pretese della convenuta, si rileva che la stessa non ha prodotto la documentazione relativa agli utili conseguiti nel 2012, sicchè, tenuto conto del fatto che la attrice ha continuato a prestare l'attività fino a fine febbraio 2012, mancano gli elementi per verificare se effettivamente gli anticipi corrisposti per tali aeroporti tra il 2011 e il gennaio 2012 siano superiori al valore dell'apporto reso da Solution Team.



Per quanto riguarda il credito per il rimborso degli stipendi versati, i documenti prodotti non consentono di evincere integralmente quali siano gli stipendi corrisposti ai dipendenti di Solution Team addetti ai due aeroporti.

Dal documento 11 si desume soltanto che tre dipendenti addetti all'aeroporto di Brindisi, ovvero Laroso, Gorini e Chionna hanno lamentato il mancato pagamento degli stipendi da parte della cooperativa.

Dal documento 30 emerge che gli emolumenti erogati a tali soggetti ammontano a complessivi € 4.097,57 prestazioni.

Non vi sono invece dati che consentano di individuare se e quali siano i dipendenti addetti agli aeroporti di Bari al fine di valutare le somme corrisposte da Truestar per le retribuzioni maturate nei primi mesi del 2012.

Pertanto la eccezione di compensazione può essere accolta solo in relazione a tale somma.

Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, si rileva che non vi è prova dell'esistenza di danni connessi alla interruzione dei rapporti nei suddetti aeroporti, sicchè la stessa merita rigetto.

Pertanto operata la compensazione tra i reciproci debiti, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di € 1.952,44.

Su tale somma spettano gli interessi ex D.lgs 231/2012 con decorrenza dalla data di costituzione in mora (2.4.2012), non essendo stato prodotto il contratto e non essendovi elementi per individuare una decorrenza precedente, sino al saldo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione delle spese nella misura del 30%, mentre il residuo 70% delle spese va posto a carico della attrice, data la sua prevalente soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento della eccezione di arbitrato svolta dalla convenuta e del rigetto delle altre domande relative a tutti gli altri rapporti relativi alla prestazione del servizio di avvolgimento.

Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, con riduzione del 30% dei compensi per la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che non si è proceduto ad istruzione e senza applicare l'aumento di cui all'art. 6 del citato DM, anche tenuto conto del fatto che per la maggior parte delle domande il giudizio è stato risolto sulla base dell'eccezione preliminare svolta dalla convenuta.

Essendo la parte vittoriosa titolare di partita IVA, e quindi in grado di detrarre l'imposta, non le spetta il rimborso dell'IVA sulle spese liquidate a suo favore (cfr., da ultima, Cass.19301/2012).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Solution Team soc. coop a r.l. e sulle domande riconvenzionali svolte da Truestar Group s.p.a. così provvede:

- dichiara la incompetenza del Tribunale a decidere sulle domande svolte dalla attrice di pagamento, di restituzione somme e di risarcimento danni relative ai contratti di associazione in partecipazione stipulati per gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino e Leonardo da Vinci, nonchè sulle domande di restituzione e di risarcimento danni svolte dalla convenuta relativamente a tali contratti,



per essere devolute tali controversie alla cognizione arbitrale, in forza delle clausole compromissorie contenute nei tre contratti stipulati tra le parti in data 1.7.2009 e nel contratto stipulato tra le parti in data 1.4.2010;

- in accoglimento della domanda fondata sul contratto di appalto di servizi del febbraio 2010, accerta il diritto della attrice a percepire dalla convenuta la somma di € 6.050,01;
- rigetta le altre domande svolte dall'attrice relative ai contratti per gli aeroporti di Bari e Brindisi e per gli aeroporti esteri;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Truestar Group s.p.a. relativa ai contratti di associazione in partecipazione per gli aeroporti di Bari e Brindisi, accerta il diritto della convenuta al rimborso da parte dell'attrice della somma di € 4.097,57;
- rigetta le altre domande svolte dalla convenuta relativa ai suddetti contratti;
- operata la compensazione tra i reciproci debiti, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.952,44, oltre ad interessi ex D.lgs 231/2012 con decorrenza dalla data del 2.4.2012 sino al saldo;
- compensa nella misura del 30% le spese del giudizio e condanna la attrice alla rifusione in favore della convenuta del residuo 70% delle spese che liquida, già al netto della compensazione, in complessivi € 1.026,20 per spese vive, € 12.890,00 per compensi, oltre spese generali e CPA come per legge.

Milano, 30 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Serena Nicotra

